

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 439 DEL 10.12.2018

---

OGGETTO: ISTRUZIONE – CONTRIBUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL' ART. 14 L.R. 28/2007

---

L'anno duemiladiciotto il dieci del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	ASSENTE
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**ISTRUZIONE – CONTRIBUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL' ART. 14 L.R. 28/2007**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con D.G.C. n. 526 del 28/12/2017 l'Amministrazione comunale ha delineato le azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali ai sensi dell'art. 14 L.R. 28/2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- che la Legge Regionale n. 28/2007 pur riconoscendo al sistema nazionale di istruzione il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, promuove un sistema di azioni che garantisce a tutti gli allievi, la possibilità di raggiungere il successo scolastico e formativo, il diritto allo studio e la libera scelta educativa, senza distinzione tra le scuole statali e paritarie a partire dall'infanzia;
- attraverso il Piano triennale degli interventi (art. 27 L.R. 28/2007) la Regione definisce criteri, priorità, linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e le risorse economiche per farvi fronte direttamente o tramite gli enti locali;
- il sostegno al diritto allo studio prevede una serie di interventi volti non solo agli alunni ma anche alle scuole, in quanto assorbe e supera il principio dell'assistenza scolastica, per espandersi a quello dell'organizzazione del sistema di istruzione;
- la citata normativa regionale riconosce che gli interventi in materia di diritto allo studio spettano non solo al sistema di istruzione pubblica, ma anche a quello delle scuole paritarie;
- riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini;
- al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie, queste possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni ove hanno sede;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 14 comma 4 L.R. 28/2007, per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga al convenzionamento, erogare direttamente i contributi alle scuole, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui al citato articolo 27;
- sul territorio di Biella sono presenti scuole dell'infanzia paritarie che assolvono al compito di garantire un servizio di pubblica utilità integrativo e complementare alle scuole dell'infanzia statali, in linea con gli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda formativa delle famiglie e garantendo i livelli di qualità ed efficacia individuati dalla legge;

- l'Amministrazione comunale, anche per l'a.s. 2018/2019, ritiene non indispensabile procedere al convenzionamento, lasciando così la possibilità alle scuole dell'infanzia paritarie di richiedere direttamente il contributo regionale ai sensi dell'art 14 comma 4 della L.R. 28/2007;
- le scuole dell'infanzia paritaria che insistono sul territorio di Biella e che si trovano in una delle situazioni particolari declinate nella citata D.G.C. n. 526 del 28/12/2017 possono, previo parere dell'Amministrazione comunale, rivolgere istanza di contributo direttamente alla Regione Piemonte ai sensi dell'art 14 comma 4 L.R. 28/2007 in deroga al Convenzionamento;
- per il principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 della Costituzione, al Comune è riconosciuta la possibilità, in assenza di uno specifico divieto, di contribuire finanziariamente al funzionamento di servizi resi da terzi, allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico;

Ritenuto:

- che le scuole dell'infanzia paritarie svolgono un servizio oggettivamente pubblico;
- che “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico” così come confermato nella normativa contabile relativa agli enti territoriali;
- che il Comune di Biella, ritiene di prevedere un contributo integrativo per il mantenimento e funzionamento del servizio pubblico, reso dalle scuole dell'infanzia paritaria presenti sul territorio cittadino, a condizione che il servizio sia stato erogato senza scopo di lucro o con modalità non commerciali e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale;
- che la contribuzione integrativa pari a € 61.000 da parte del Comune è subordinata alla verifica dei requisiti di accesso e non potrà essere tout court considerata un ripiano delle perdite, ma un concorso alle spese di funzionamento sulla base della valutazione: della quantità e qualità dell'offerta dei servizi (pre e post scuola, mensa, accessibilità ai disabili), attivazione di servizi innovativi e/o sperimentali, flessibilità oraria, nonché della spesa storica riconosciuta e necessaria per il funzionamento;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che l'Amministrazione comunale, conviene di lasciare la possibilità alle scuole dell'infanzia paritarie di richiedere direttamente il contributo regionale ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 28/2007 in presenza di “situazioni particolari” così declinate:
  - presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona montana e/o a rischio di spopolamento;
  - presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona disagiata dal punto di vista socioeconomico e culturale (presenza di alloggi di edilizia sociale, alto rischio marginalizzazione o devianze ecc.) che favorisce l'inclusione sociale di una utenza fragile;

- presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona che risponde ad uno specifico bisogno dell'utenza in termini di ampia flessibilità oraria ovvero in grado di assorbire eventuali liste di attesa ;
  - presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona collinare e/o periferica con limiti di accessibilità dei trasporti pubblici e che dista non meno di 3 chilometri dalla scuola dell'infanzia pubblica;
2. di dare atto che hanno presentato istanza di contribuzione le seguenti scuole dell'Infanzia:
    - a. Asilo Infantile di Biella Vandorno;
    - b. Asilo Infantile di Favaro;
    - c. Asilo Infantile di Bonziglia Pavignano;
  3. di dare atto che il Comune di Biella ritiene di prevedere a favore delle predette scuole dell'Infanzia, per l'anno scolastico in corso, una contribuzione integrativa al contributo regionale, nella misura massima di € 61.000, valutati i requisiti di accesso e sulla base della quantità e qualità dell'offerta dei servizi resi, tenuto conto e confermando per ciascuna scuola il valore della contribuzione storica che ne ha finora garantito il funzionamento;
  4. di dare atto che la contribuzione comunale, dovrà essere finalizzata per far fronte alle spese di funzionamento, per assicurare la proficua collaborazione in corso e per la prosecuzione delle attività di scuola dell'infanzia paritaria nei quartieri più periferici;
  5. di dare atto che la contribuzione comunale, sulla base di un bilancio preventivo e di una regolare rendicontazione a consuntivo da parte del legale rappresentante della scuola dell'infanzia richiedente, dovrà essere supportata da un dettagliato piano delle spese e da una relazione finale che descriva la quantità e qualità dell'offerta dei servizi;
  6. di dare atto che l'importo di € 61.000 trova copertura secondo la seguente articolazione:
    - a. € 31.891,82 sul cap. 103040123200/0 del Bilancio 2018;
    - b. € 29.151,18 sul cap. 104011140000/0 Altri servizi generali – Trasferimenti - Gestione Collettiva del Bilancio 2018;
  7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134 comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di procedere con l'adozione degli atti connessi.
-